

Bruxelles, 13 ottobre 2015
(OR. en)

12901/15

COPEN 266
EUROJUST 175
EJN 84

NOTA

Origine:	Dr Sebastian Jeckel, Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea
in data:	11 settembre 2015
Destinatario:	Sig.ra Christine Roger, direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - Notifica della Repubblica federale di Germania

Egregio direttore generale,

Le disposizioni della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42), che figura all'allegato 1, sono recepite dalle disposizioni nazionali di cui all'allegato 2. La formulazione dei pertinenti testi giuridici è notificata separatamente.

Si richiama inoltre la sua attenzione su quanto segue:

Articolo 1 (Definizioni):

L'espressione "organizzazione criminale" all'articolo 1 della decisione quadro non corrisponde pienamente al termine "organizzazione" di cui alla sezione 129 del codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*, StGB - Formazione di organizzazioni criminali), che recepisce sostanzialmente la decisione quadro. In conformità della giurisprudenza relativa alla sezione 129 StGB, un'organizzazione nel senso di tale disposizione è intesa a significare esclusivamente

- un'organizzazione strutturata, stabilita da tempo,
- di almeno tre persone,
- che, subordinando la volontà individuale alla volontà collettiva,
- perseguono obiettivi comuni e
- le cui interazioni sono tali che si considerano un gruppo unitario.

Tale definizione implica, ad esempio, che gruppi organizzati gerarchicamente che si limitano ad attuare la volontà di un leader autoritario senza "identità di gruppo" non sono coperti dalla sezione 129 StGB. Sempre in conformità della giurisprudenza, essa fissa requisiti più elevati quanto al livello di organizzazione rispetto alla decisione quadro, che dichiara esplicitamente che un'organizzazione non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. La formulazione della sezione 129 StGB non impedisce una definizione più ampia. Tuttavia, in considerazione della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia federale (che, con riferimento alla decisione quadro, ha individuato un'esigenza di azione legislativa), si propone di adattare esplicitamente per legge l'espressione "organizzazione criminale" di cui alla sezione 129 StGB alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione quadro.

Articolo 2 (Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale):

Nella sezione 129 StGB, la Germania recepisce l'articolo 2, lettera a) della decisione quadro in modo tale che non risulta necessario il recepimento dell'articolo 2, lettera b).

Articolo 3, paragrafo 2 (Pene):

Per molti atti tipici della criminalità organizzata, il modo "organizzato" in cui viene commesso l'atto nel quadro di una "banda" comporta di solito pene più elevate. Si allega pertanto anche una panoramica degli elementi costitutivi di reati pertinenti in questo contesto (allegato 2). La formulazione dei pertinenti testi giuridici è notificata separatamente.

Articolo 7, paragrafo 3 (Competenza giurisdizionale e coordinamento dell'azione penale):

L'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro ("non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini") non si applica più alla Germania in considerazione della sezione 80, paragrafi 1 e 2, della legge tedesca sulla cooperazione internazionale in materia penale (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*, IRG).

(Formula di cortesia)

(f.) Sebastian Jeckel